

## **Sentenza Corte di Cassazione 18 aprile 2001, n. 5657**

### **Sezione Lavoro**

#### **Condotta antisindacale – Violazione di norme del contratto collettivo - Insufficienza**

Non può ritenersi sanzionate ai sensi dell'art. 28 st. lav. la condotta del datore di lavoro che si concreti nell'inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta e alle circostanze e modalità che l'hanno accompagnata (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, una cooperativa appaltatrice di un servizio mensa, il quale aveva rifiutato di assumere, in base alle previsioni contrattuali in materia di successione nella gestione degli appalti della ristorazione, i lavoratori che non si fossero associati alla cooperativa, trattandosi di inadempimento, rispetto al quale i lavoratori potevano ricevere tutela in via ordinaria e che non disvelava un intento antisindacale, avendo tra l'altro avuto luogo gli incontri e le riunioni richiesti dalle organizzazioni sindacali).